



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale d'Appello

composta dai signori

avv.to Stefano Campanello

Presidente

avv.to Gaia Taricco

Componente

avv.to Luca Salvadori

Componente relatore

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dalla A.S.D. Pallonistica Neivese, in persona del Presidente pro tempore Vincenzo Marengo, avverso la decisione del Giudice Sportivo della Federazione Italiana Pallapugno 20 settembre 2021, n. 21039.

^ ^ ^

Fatto e svolgimento del processo

Con reclamo tempestivamente e ritualmente presentato, ai sensi dell'art. 58 comma 6 del Regolamento di Giustizia, la società A.S.D. Pallonistica Neivese (di seguito per brevità Neivese) impugnava avanti a questa Corte Federale d'Appello la decisione del Giudice Sportivo n. 21039 del 20 settembre 2021, che aveva inflitto al giocatore Gili Edoardo della Neivese la squalifica per una giornata di campionato oltre alla sanzione pecuniaria complessiva di Euro 75,00, così aumentata per effetto della ritenuta recidiva, reputando che la condotta del tesserato medesimo avesse violato agli art. 14, comma 3, lett. a e 19, comma 2, lett. c del Reg. Fed. di Giustizia.

In motivazione, il Giudice Sportivo fa' riferimento al rapporto arbitrale relativo all'incontro del Campionato italiano di Serie B, svoltosi il 17 settembre 2021 a Benevagienna tra Augusta Benese e Neivese, nel quale il Direttore di gara dava atto di aver ammonito il tesserato Gili Edoardo a fine partita, in quanto lo stesso avrebbe spintonato il giocatore avversario Sanino Luca con l'intenzione di provocare una rissa; e ciò a seguito del protrarsi di un diverbio tra i due atleti iniziato nel corso dell'incontro.

Il reclamo della Neivese, qualificato come "ricorso" e redatto in termini estremamente sintetici, chiedeva l'annullamento della squalifica comminata ridimensionando la portata dei fatti descritti nel rapporto arbitrale, che venivano ricondotti dalla società reclamante all'animosità fisiologica tra i contendenti di un evento sportivo; inoltre, si deduceva che l'arbitro potesse aver frainteso i



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

CORTE FEDERALE D'APPELLO

comportamenti tenuti dal tesserato Gili Edoardo alla fine dell'incontro anche a causa della posizione in cui lo stesso si sarebbe trovato al momento in cui ebbero luogo i fatti sanzionati con l'ammonizione. Fissata per il giorno 22 settembre 2021 l'udienza in camera di consiglio, la A.S.D. Pallonistica Neivese comunicava tempestivamente che avrebbe personalmente preso parte all'udienza nella persona del capitano sig. Barroero Davide, per delega del Presidente.

Il Procuratore Federale, con memoria 21 settembre 2021, rassegnava le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto dell'impugnazione ed insistendo per la conferma della sanzione disciplinare inflitta: riteneva corretta e congruamente motivata la decisione del Giudice Sportivo tenuto conto delle risultanze del rapporto arbitrale e dei fatti ivi circostanziati.

All'udienza camerale del 22 settembre 2021, comparivano il capitano della società reclamante per delega del Presidente della stessa, nonché il tesserato Gili Edoardo personalmente.

Quest'ultimo, in particolare, sentito sulle circostanze che avevano determinato la sua ammonizione, ribadiva di non aver mai spinto alcun tesserato della squadra avversaria, accreditando l'ipotesi che il direttore di gara avesse frainteso le sue intenzioni e manifestava la propria amarezza per la squalifica subita che, a suo dire, avrebbe anche potuto compromettere la sua reputazione personale al di fuori dell'ambito strettamente sportivo.

In merito alle medesime circostanze veniva sentito anche il delegato del Presidente e capitano della società reclamante, il quale dichiarava di essersi trovato nei pressi del direttore di gara quando quest'ultimo aveva deciso di comminare la sanzione e di ritenere che, in quel momento, l'arbitro si trovasse in una posizione e ad una distanza tali da non consentirgli di avere una visuale ottimale di ciò che stava accadendo tra gli atleti. Il sig. Barroero, inoltre, precisava di non aver avuto sentore, né dai propri compagni né dai tesserati avversari, che dopo la partita vi fossero stati comportamenti scorretti né, tanto meno, una rissa, o un principio di rissa, tra alcuni componenti delle due squadre.

Tenuto conto di quanto emerso in occasione delle due audizioni, la Corte Federale d'Appello riteneva necessario, ai fini di poter compiutamente decidere in merito al reclamo, assumere anche la testimonianza dell'atleta Sanino Luca, tesserato presso l'Augusta Benese ed indicato dall'arbitro nel proprio referto come il destinatario delle offese e delle minacce proferite da Gili Edoardo. Conseguentemente, la Corte disponeva la convocazione del predetto soggetto ad opera della segreteria F.I.P.A.P. e rinviava l'udienza al 29 settembre 2021, contestualmente sospendendo, in via provvisoria,



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

CORTE FEDERALE D'APPELLO

l'esecuzione della decisione del Giudice Sportivo ai sensi dell'art. 72, comma IV Reg. Giust.

Alla successiva udienza del 29 settembre 2021 si dava corso all'audizione del tesserato Sanino Luca tramite videocollegamento a distanza. In merito ai fatti e comportamenti contestati al tesserato Gili Edoardo, il sig. Sanino Luca dichiarava che l'avversario, quando le squadre si erano salutate alla fine della partita, si era limitato ad ironizzare sulle sue capacità sportive, senza tuttavia spingersi oltre. Ad espressa domanda, rispondeva, tra l'altro: *"...escludo di aver ricevuto una spinta e non ho percepito l'intenzione di Gili di provocare una rissa che escludo sia intervenuta. Il mio avversario si è limitato a toccarmi la spalla [...] Nessuno è intervenuto a separarci"*.

Anch'egli sosteneva, infine, che al momento dell'episodio contestato l'arbitro si trovava ad una distanza significativa dal luogo del fatto.

La Corte Federale d'Appello, sulla base degli ulteriori elementi acquisiti, riprendeva la camera di consiglio e comunicava la propria decisione, riservando la motivazione.

Motivi della decisione

Il reclamo presentato dalla A.S.D. Pallonistica Neivese appare fondato, ancorché redatto in termini generici e scarsamente in linea con le finalità dell'atto.

Decisive per l'accoglimento dell'impugnazione appaiono, ben più delle confuse prospettazioni del reclamante, le risultanze delle audizioni rese dai tesserati Gili Edoardo, Barroero Davide e Sanino Luca nelle udienze del 22 e 29 settembre 2021.

Elemento che ha indotto questa Corte a riformare la decisione impugnata è, in particolare, la circostanza che non sia affatto emersa la riconducibilità al tesserato Gili Edoardo di comportamenti che l'art. 19, comma 2, lett. c del Reg. Fed. di Giustizia individua come passibili della sanzione della squalifica.

Da un lato, infatti, le dichiarazioni rese dallo stesso tesserato oggetto del provvedimento sanzionatorio, nonché dal capitano della A.S.D. Pallonistica Neivese, appaiono coerenti con quanto riportato nella seconda pagina del rapporto arbitrale, là ove si legge che i giocatori della Neivese, durante la partita, sarebbero stati molto nervosi e che, per tale ragione, avrebbero subito diversi richiami dal direttore di gara. Questo nervosismo, forse riconducibile all'importanza della posta in palio, potrebbe apparire censurabile ma, a giudizio di questa Corte, non giustifica l'irrogazione di specifiche sanzioni ai tesserati



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

CORTE FEDERALE D'APPELLO

in difetto di comportamenti e atteggiamenti di maggiore gravità; tanto che lo stesso direttore di gara ha dato atto, nella prima pagina del proprio rapporto, di aver personalmente sedato una discussione tra il Gili ed il Sanino durante la partita, senza tuttavia adottare provvedimenti disciplinari.

Ciò che, al contrario, non ha trovato conferma all'esito delle audizioni è l'intenzione del tesserato Gili Edoardo di provocare una rissa (che, in effetti, non ha avuto luogo neppure in una fase embrionale); né le modalità aggressive con cui lo stesso avrebbe spinto un avversario al momento della rituale stretta di mano di fine partita.

Su questo punto, in particolare, è significativa la dichiarazione resa dal sig. Sanino Luca, indicato nel referto come vittima dell'aggressione (e quindi, potenzialmente, il soggetto che meglio di ogni altro poteva cogliere le intenzioni del suo preteso aggressore), il quale ha affermato che, dopo i saluti di fine partita, è stato oggetto di una battuta ironica da parte del Gili sulle sue qualità sportive, ma che quest'ultimo non l'ha in alcun modo spintonato e neppure altrimenti colpito, e di non aver affatto percepito l'intenzione di aggredirlo o provocare una rissa. Il tesserato dell'Augusta Benese ha chiarito che il Gili si è limitato a toccargli la spalla, con un gesto del tutto privo di connotati violenti.

Appare quindi priva di fondamento fattuale la pretesa - esplicitata nel rapporto arbitrale - di ravvisare nel comportamento del giocatore ammonito tratti di spiccata gravità: il rapporto è del tutto silente circa i dati di fatto da cui l'arbitro assume di aver desunto "*l'intenzione di provocare una rissa*", il che inevitabilmente confina le affermazioni del suo estensore nel limbo delle sensazioni non verificabili. Non può escludersi che il direttore di gara, essendosi trovato ad una significativa distanza dal luogo ove in cui si trovava l'atleta ammonito (circostanza rappresentata da tutti i testimoni sentiti), abbia potuto fraintendere gesti e comportamenti che, frequentemente, caratterizzano le gare più sentite di ogni disciplina sportiva.

In conclusione, a giudizio della Corte, se non vi è ragione di dubitare della buona fede del direttore di gara, ai fini della presente decisione devono essere presi in adeguata considerazione anche gli ulteriori elementi di fatto acquisiti a completamento del quadro probatorio, nel corso del procedimento originato dal reclamo della AS.D. Pallonistica Neivese.

Come già in altra occasione sostenuto da questa Corte d'Appello, il rapporto arbitrale attribuisce infatti rango e dignità di prova ai fatti ivi riportati senza, tuttavia, che a questa loro "ufficializzazione" si riconnetta alcuna salvifica efficacia probatoria (cfr. Corte Sportiva d'Appello F.I.P.A.P., decisione 31



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

CORTE FEDERALE D'APPELLO

ottobre 2019, pag. 3) che ne consenta in qualche modo una cristallizzazione ai fini decisori. Ciò è tanto più vero nei casi - come quello oggi in discussione - in cui l'arbitro nel proprio referto non si limiti a riportare fatti dotati di inequivoca rilevanza obiettiva, ma ne fornisca una personale, e come tale opinabile, interpretazione. È il caso del contatto tra la mano del giocatore ammonito e la spalla dell'avversario, descritta nel rapporto come una "spinta", ma l'azione di spingere, il fatto di essere spinto, implica una forte pressione esercitata su una persona o una cosa con l'effetto di determinarne o sollecitarne uno spostamento o un movimento: il rapporto nulla dice a questo proposito. Ancora più evidente, come accennato in precedenza, la portata valutativa del rapporto arbitrale laddove fornisce una personale chiave di lettura delle intenzioni dell'atleta, che avrebbe inteso provocare una rissa, senza alcun contenuto che dia conto del fondamento di tale interpretazione.

In questo contesto, la descrizione contenuta nel rapporto arbitrale dovrà essere valutata congiuntamente alle dichiarazioni acquisite in sede di istruttoria che, nel loro insieme, per le ragioni dette, si ritiene facciano venire meno i presupposti alla base dell'irrogazione di entrambe le sanzioni comminate, che per l'effetto devono essere revocate essendo risultata l'insussistenza dei fatti contestati.

PQM

In riforma della decisione del Giudice Sportivo 20 settembre 2021 revoca la sanzione pecuniaria di Euro 75,00 e la squalifica per una giornata di campionato inflitte al giocatore Gili Edoardo della società A.S.D. Pallonistica Neivese.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Motivazione in giorni sette.

Dispone la comunicazione alle parti del presente dispositivo anche con il mezzo della posta elettronica e mediante pubblicazione sul sito internet della F.I.P.A.P.

Così deciso in Bra il 29 settembre 2021.

Il Componente estensore

avv.to Luca Salvadori

Il Presidente

avv.to Stefano Campanello